

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 3 del 13 Gennaio 2015

1. CONTRATTI DI RETE - Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce le istruzioni per l'iscrizione nel Registro delle imprese

Dopo la pubblicazione del **DECRETO 10 aprile 2014, n. 122**, con il quale è stato approvato il **modello standard tipizzato** attraverso il quale dovrà essere trasmesso al Registro delle imprese, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato:

- 1) il **decreto direttoriale 7 gennaio 2015**, con il quale sono state approvate le **specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese** e
- 2) la **circolare n. 3676/C dell' 8 gennaio 2015**, con la quale vengono fornite alcune indicazioni in merito all'iscrizione al Registro delle imprese dei contratti di rete e viene data diffusione di un documento, predisposto da InfoCamere S.C.p.A., contenente **"Istruzioni per la compilazione del modello standard tipizzato per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese"**.

A decorrere dal 7 gennaio 2015, data di pubblicazione del decreto direttoriale sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è possibile procedere alla **trasmissione per via telematica o alla presentazione su supporto informatico al Registro delle imprese dei contratti di rete predisposti in conformità alle specifiche tecniche**, approvate con il citato decreto.

In attesa che venga predisposta una procedura telematica per la registrazione fiscale dei contratti in questione, gli stessi dovranno essere **registrati presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate**, secondo modalità che dovrebbero essere oggetto di una apposita nota illustrativa della stessa Agenzia.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto direttoriale, delle specifiche tecniche, della circolare e delle istruzioni si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Contratto di rete di imprese ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=490>

2. DOCUMENTI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Dettate le regole tecniche in materia di formazione e conservazione

Dopo la pubblicazione di due distinti decreti del 3 dicembre 2013, con i quali sono state emanate le regole tecniche riguardanti, rispettivamente, la **conservazione dei documenti informatici** e il **protocollo informatico**, arrivano ora le regole tecniche riguardanti la **formazione e la conservazione dei documenti amministrativi informatici della P.A.**

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, il **D.P.C.M. 13 novembre 2014**, recante **"Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"**.

Il provvedimento, **in vigore dal 12 febbraio 2015**, detta le regole tecniche:

1) per i **documenti informatici** previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

2) in materia di **documenti amministrativi informatici**, previste dall'art. 23-ter, commi 3 e 5, dall'art. 40, comma 1, e di **fascicolo informatico**, previste dall'art. 41, comma 2-bis del CAD.

Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle **pubbliche amministrazioni**, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, e

b) ai **privati**, cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché

c) agli altri soggetti a cui è eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici.

Le pubbliche amministrazioni dovranno adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti **entro e non oltre diciotto mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche.

Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lxfky>

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo dei tre decreti riguarda le regole tecniche con tutti gli allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Trasmissione telematica e Comunicazione Unica – Documento informatico ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=435>

3. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Emanate direttive per i Comuni da parte dell'ANCI e dell'AgID

Manca poco all'avvio dell'obbligo di **fatturazione elettronica** verso tutti gli enti pubblici. A partire dal **31 marzo 2015**, tale obbligo verrà, infatti, esteso anche a tutti i Comuni, le Province, le Regioni, le Università e gli Enti della Sanità.

A tale proposito, con l'intento di sensibilizzare i Comuni ad adottare la fatturazione elettronica, il Segretario Generale dell'ANCI Veronica Nicotra e il Direttore Generale dell'AgID Alessandra Poggiani hanno inviato una lettera a tutti i sindaci, in data 23 dicembre 2014, Prot. 0012409, nella quale, oltre a ribadire l'importanza del percorso di innovazione e digitalizzazione intrapreso dall'Italia che, nel 2015, vedrà la realizzazione di importanti provvedimenti, si invitano le amministrazioni a provvedere alla comunicazione ad AgID del proprio **piano di attività per l'avvio dell'utilizzo della fatturazione elettronica**.

La lettera, inoltre, specifica che gli **adempimenti e le attività indispensabili alla predisposizione della fatturazione elettronica** da parte dei Comuni sono contenute all'interno dell'**ALLEGATO 1** ("*Breve guida all'adozione della fatturazione elettronica*") e dell'**ALLEGATO 2** ("*Compilazione del piano di diffusione*").

In aggiunta, al fine di facilitare e consentire un appropriato dimensionamento e funzionamento delle infrastrutture centralizzate, l'ANCI ha predisposto anche un **QUESTIONARIO** che gli Enti Pubblici dovranno debitamente compilare e trasmettere **entro il 23 gennaio 2015** all'indirizzo fatturazione.elettronicaPA@agid.gov.it e, per conoscenza all'indirizzo fatturaelettronica@fondazioneifel.it.

Nella lettera, si comunica anche che L'ANCI e l'IFEL (*Istituto per la Finanza e l'Economia Locale*) stanno collaborando con l'Agenzia per l'Italia Digitale per fornire informazioni e supporto sull'argomento.

Per scaricare il testo della comunicazione inviata ai Comuni clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/lettera_ai_sindaci.pdf

Per scaricare il testo dell'ALLEGATO 1 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/guida%20fattura%20elettronica.pdf>

Per scaricare il testo dell'ALLEGATO 2 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/piano%20di%20diffusione.pdf>

Per scaricare il testo del QUESTIONARIO clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Questionario%20digitale.xls>

Per scaricare il testo dell'ACCORDO tra ANCI e AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Accordo%20Anci%20Agenzia%20digitale.pdf>

4. "SPLIT PAYMENT" - Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Chiarimenti anche dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "*split payment*", il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia, non ancora emanato.

È quanto previsto dalla **lettera b) del comma 629 della Legge n. 190/2014** (legge di Stabilità 2015), che ha introdotto, nel corpo del **D.P.R. 633/197**, il nuovo **art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972**, rubricato "*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*".

Su tale argomento sono arrivati:

a) un **comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 9 gennaio 2015**, che anticipa il decreto attuativo in fase di definizione e

b) una **nota operativa della Fondazione Nazionale dei Commercialisti**.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), in una **nota operativa del 15 dicembre 2014**, ha approfondito le regole operative di tale meccanismo, che interessano le Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi, **ancorché non rivestano la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA** (come precisato nel citato comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 9 gennaio 2015, che anticipa il decreto attuativo in fase di definizione).

In primo luogo la nota della FNC identifica i **soggetti della P.A. destinatari delle nuove regole**, le quali si applicheranno nei confronti: dello **Stato**; degli **organi statali** ancorché dotati di personalità giuridica; degli **enti pubblici territoriali** e dei consorzi tra essi costituiti; delle **Camere di Commercio**; degli **Istituti universitari**; delle **ASL** e degli **enti ospedalieri**; degli **enti pubblici di ricovero e cura** aventi prevalente carattere scientifico; degli **enti pubblici di assistenza e beneficenza**; degli **enti di previdenza**.

La Fondazione ritiene che **tale elenco sia da ritenere tassativo** e quindi **non estendibile per analogia** ad altri enti pubblici, salvo diversa interpretazione da prevedersi con l'emanando decreto del Ministero dell'Economia.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'**efficacia temporale delle nuove disposizioni**, la Fondazione ricorda quanto chiarito dallo stesso Ministero dell'Economia con il citato comunicato stampa del 9 gennaio scorso, nel quale viene reso noto che nello schema di decreto di attuazione "*il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data*".

In sostanza:

- le **fatture emesse nel 2014** continuano a soggiacere al regime naturale dell'esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;

- **quelle emesse a partire dal 2015** sono invece sottoposte allo *split payment*.

Per quanto riguarda la **gestione contabile delle operazioni**, il fornitore emetterà fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015, con la rivalsa dell'IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972; l'imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un'apposita scrittura dal totale del credito acceso verso l'ente pubblico.

Infine, per quanto concerne le **modalità di versamento dell'IVA da parte degli enti pubblici**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha anticipato che questo potrà avvenire, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

a) *utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile*;

b) *in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno*;

c) *entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente*.

Per scaricare il testo della comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0007.html

Per scaricare il testo della nota operativa del FNC clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/705>

5. ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - Pubblicate le regole di attuazione e di funzionamento - Sostituirà l'INA e l'AIRE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2015, il **D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194**, recante *“Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”*.

L'istituzione di un'unica struttura per la gestione dei dati anagrafici, che subentra all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all'Estero (AIRE) e alle Anagrafi della popolazione residente curate dai Comuni, ha implicato la **necessità di aggiornare la disciplina che regola la materia degli adempimenti anagrafici**.

Il nuovo regolamento mira a rendere coerenti le norme del regolamento anagrafico con questa recente innovazione di sistema, modificando il quadro normativo per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti anagrafici anche all'interno del nuovo assetto.

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) **subentra gradualmente** alle anagrafi tenute dai Comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati, che viene descritta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del nuovo regolamento.

Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.

Nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero ed il domicilio digitale.

Inoltre, L'ANPR conserverà le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse ed, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.

Nell'**Allegato D** annesso al decreto vengono descritti:

A) i servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni:

- *Registrazione dei dati;*
- *Consultazione ed estrazione;*
- *Certificazione;*
- *Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati;*
- *Servizi accessori.*

B) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi:

- *Consultazione ed estrazione, secondo specifici parametri di ricerca;*
- *Comunicazione dati e variazioni anagrafiche;*
- *Servizi accessori.*

I servizi saranno erogati in **modalità web service** ovvero attraverso una *web application* fruibile dal sito internet della ANPR.

L'ANPR renderà disponibili all'ISTAT i dati concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell'Unione Europea.

Il cittadino registrato nell'ANPR potrà esercitare il **diritto di accesso ai propri dati personali** tramite il sito web dell'ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con tutti i suoi allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=253>

6. REVISORI LEGALI DEI CONTI DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO - Chiarimenti dalla CONSOB per il computo della durata massima dell'incarico

Gli incarichi di revisione svolti da un professionista nei confronti di una società prima dell'acquisizione dello status di **Ente di Interesse Pubblico (EIP)** non rilevano ai fini del computo del termine novennale. **Il conteggio della durata dell'incarico, infatti, inizia a decorrere solamente dal momento dell'acquisizione di tale status.**

Il chiarimento arriva dalla CONSOB, con la **Comunicazione n. 0098233 del 23 dicembre 2014**, che va ad integrare le precedenti indicazioni fornite dalla stessa CONSOB con le **Comunicazioni n. 0023665 del 27 marzo 2014 e n. 0057066 del 7 luglio 2014**, recependo gli ultimi orientamenti forniti in sede comunitaria.

I chiarimenti forniti sono in merito all'interpretazione del primo comma dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2010, laddove dispone che: *"L'incarico di revisione legale ha la durata di **nove esercizi** per le società di revisione e di **sette esercizi** per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico."*

L'intervento della CONSOB si è reso necessario a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Ue il 3 settembre scorso per calcolare la decorrenza della durata di un incarico di revisione di un ente che assuma lo status di Ente di Interesse Pubblico (EIP). In particolare, la Commissione Europea ha specificato come non abbiano rilevanza gli incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti dell'ente in questione prima che esso acquisisca lo status di EIP. Pertanto, il **conteggio della durata massima dell'incarico** (pari a nove esercizi per le società di revisione e a sette esercizi per i revisori legali) **inizierà a decorrere dal momento dell'acquisizione di tale status.**

La CONSOB, pertanto, ritiene che tale principio debba essere "trasposto" anche in ambito nazionale, al fine di non creare disparità di trattamento per le sole società operanti in Italia, attraverso un'interpretazione non in linea con i chiarimenti forniti in sede comunitaria. Pertanto, **non** deve più considerarsi **applicabile** il **punto 2.2 della Comunicazione n. 0057066 del 7 luglio 2014**, dove si raccomandava alle società che acquisiscono lo status di EIP, di procedere ad una "**trasformazione**" dell'incarico triennale precedentemente conferito in un incarico novennale ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.

Al momento dell'acquisizione dello status di EIP, è quindi possibile conferire, anche allo stesso revisore, un nuovo incarico di revisione di durata novennale.

Per gli EIP che avessero già effettuato tale "trasformazione" tra la data del 7 luglio (data della Comunicazione n. 0057066) e il 23 dicembre 2014 (data della nuova comunicazione n. 0098233), sarà possibile riallineare, nella prima assemblea utile, la durata dell'incarico conferito al novennio (calcolando la stessa dal momento dell'acquisizione dello status di EIP).

Per scaricare il testo della comunicazione CONSOB clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2014/c0098233.htm?symbblink=/main/consob/bollettino/index.html>

7. PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO - Chiarimenti e istruzioni sulle modalità di presentazione delle istanze

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha emanato la **Circolare direttoriale 9 gennaio 2015, n. 828**, con la quale fornisce ulteriori istruzioni e chiarimenti sulle modalità di **presentazione delle istanze** e sulla **corretta fruizione del credito d'imposta** per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, rispetto a quanto già stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 28 luglio 2014.

La circolare si concentra su due punti: i motivi di revoca del credito d'imposta e l'aggiornamento annuale della certificazione contabile.

I **motivi di revoca** del credito d'imposta possono essere:

a) il mancato incremento dell'occupazione complessiva (riferita solo ai dipendenti a tempo indeterminato) dell'impresa beneficiaria nei due, o tre, anni successivi a quello in cui è intervenuta l'assunzione per la quale si fruisce del credito d'imposta. La circolare fornisce chiarimenti circa l'esatta determinazione del valore necessario a definire l'incremento occupazionale;

b) la mancata conservazione, ovvero dal mancato mantenimento del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale altamente qualificato per il quale si fruisce del credito d'imposta, per almeno due anni, per le P.M.I., e per almeno 3 anni per le imprese di grande dimensione.

Qualora il dipendente cessato venga sostituito, entro sessanta giorni, da figura professionale avente le stesse caratteristiche, l'impresa può non subire la revoca delle agevolazioni. Deve però dare tempestiva comunicazione, al Ministero, dell'avvenuta sostituzione, trasmettendo all'indirizzo PEC cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it una specifica istanza, redatta secondo lo schema che viene riportato in allegato alla circolare (Allegato 1) e firmata digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa unitamente alla dichiarazione del soggetto certificatore, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2.

Ulteriore chiarimento della circolare riguarda l'**aggiornamento annuale certificazione contabile** da effettuarsi con procedura informatica.

La circolare ricorda che il primo aggiornamento annuale della certificazione contabile può essere attestato dal soggetto certificatore al momento della concessione del credito d'imposta. Per gli esercizi successivi, l'aggiornamento della certificazione dovrà essere **entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio** ovvero, per le imprese che non sono tenute all'approvazione del bilancio, **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la certificazione**.

[Per scaricare il testo della circolare e dei suoi due allegati clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29lo0f5>

8. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - In vigore dal 7 gennaio 2015 le istruzioni per la redazione della "relazione di riferimento"

Con il **comunicato** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, entra ufficialmente in vigore il **decreto 13 novembre 2014, n. 272**, che stabilisce le modalità per la **redazione della "relazione di riferimento"**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 46/2014).

Il decreto, emanato ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. n. 152/2006, definisce i **contenuti minimi della "relazione di riferimento"** che il gestore deve presentare all'Autorità competente, *"prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata"*, per **impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, nel caso l'attività comporti *"l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose"* (art. 29-ter, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 152/2006).

Soggetti coinvolti sono i gestori in possesso, al momento dell'entrata in vigore del nuovo decreto, di AIA statale per le attività elencate:

a) nell'**Allegato XII alla Parte Seconda** (*Raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, ecc.*) del D.Lgs. n. 152/2006, **con esclusione** di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;

b) nell'**Allegato VIII alla Parte Seconda** del D.Lgs. n. 152/2006, qualora, dopo aver eseguito la procedura per la verifica, di cui all'allegato 1, della sussistenza di tale obbligo, ne scaturisce l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento. Gli esiti di tale procedura di verifica devono essere comunicati all'Autorità competente **entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto**.

All'articolo 4 del decreto viene definita la **tempistica per la presentazione della relazione di riferimento** da parte delle installazioni sottoposte ad AIA statale.

I gestori degli impianti soggetti ad AIA statale, di cui alle precedenti lettere a) e b), **dovranno presentare la relazione entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del decreto del 13 novembre 2014, e quindi **entro il 7 gennaio 2016**.

Nel caso di installazioni con **procedura pendente e non ancora in possesso dell'AIA**, a decorrere dal 7 gennaio 2015 sono tenuti ad integrare la domanda con la relazione di riferimento.

[Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_13_11_2014_272.pdf

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29lrwsi>

9. SISTRI - Dal 1° febbraio 2015 scatteranno le prime pesantissime sanzioni

Secondo quanto stabilito dal **comma 3, dell'articolo 9, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192**, recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale"* (c.d. *"Decreto Milleproroghe"*), oltre alla proroga **al 31 dicembre 2015 del periodo transitorio del c.d. "doppio binario"**, durante il quale i nuovi obblighi "informatici" dovranno convivere con i tradizionali adempimenti "cartacei" (*tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD*), a decorrere **dal 1° febbraio 2015** scatteranno le sanzioni di cui all'**art. 260-bis, commi 1 e 2**, a carico dei

soggetti che **hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare, nei termini previsti, il contributo di iscrizione** (art. 9, comma 3, lett. c)).

In entrambi i casi (*omessa iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale*), viene prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro**.

In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.

A proposito del **contributo annuale di iscrizione** è necessario precisare che lo stesso si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato **entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono** (art. 7, comma 3, D.M. n. 52/2011).

Per l'anno 2012, il pagamento del contributo in questione è stato, prima differito al 30 novembre 2012 (D.M. n. 141/2012) e successivamente sospeso (art. 52, comma 2, L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012).

Anche per l'anno 2013 è stato previsto che per i soggetti iscritti al SISTRI alla data del 30 giugno 2013 non era dovuto il versamento di alcuna quota (D.M. 20 marzo 2013, art. 4).

Per l'anno 2014, l'articolo 4 del decreto 24 aprile 2014 ha confermato che i soggetti tenuti ad aderire al Sistri dovevano effettuare il versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014 e comunicare gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI.

Tuttavia, si deve anche ricordare che, fino al 31 dicembre 2014, non erano previste sanzioni per i soggetti obbligati che avrebbero omesso, nei termini previsti, il pagamento del contributo SISTRI.

Per gli **importi da pagare** si deve far riferimento all'**Allegato II del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52**.

Per un approfondimento del SISTRI si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali - Rifiuti - SISTRI**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

10. METALLI PREZIOSI - Pubblicato il secondo decreto di modifica al D.P.R. n. 150 del 2002

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2015, il **D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195**, recante "*Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*".

Con la modifica del comma 4 dell'art. 14, l'**obbligo di munirsi del marchio di identificazione** non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.

Con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 36 e con l'aggiunta del nuovo comma 1-bis si stabilisce che:

a) sugli **oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio** può essere impresso il termine, rispettivamente, "*dorato*", "*argentato*", "*platinato*" o "*palladiato*" a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore (art. 36, comma 1);

b) sugli stessi oggetti possono, inoltre, essere impressi i termini "*laminato*" o "*placcato*", seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con il processo meccanico di "*deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione*" e "*l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo*" (art. 36, comma 1-bis).

Il provvedimento provvede anche alla sostituzione degli **Allegati II (Metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi)** e **III (Tabella delle caratteristiche e dimensioni dell'impronta del marchio di identificazione dei metalli preziosi)**.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Registri** – Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4>

11. REDDITO DERIVANTE DA ALLEVAMENTO DI ANIMALI - Confermati anche per il biennio 2014 - 2015 gli stessi parametri fissati dal decreto del 2006

Anche per il biennio 2014-2015, ai fini della **determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali** nel limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), del TUIR, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, il **numero dei capi** che rientra nel citato limite, il **valore medio** del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il **coefficiente moltiplicatore** sono determinati in base alle disposizioni contenute nel **decreto del 20 aprile 2006** e nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, con il **decreto direttoriale 18 dicembre 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b), TUIR, l'**attività di allevamento**, esercitata da persone fisiche, produce **reddito agrario** se svolta "*con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno*".

L'art. 56, comma 5 dello stesso decreto, prevede che la parte eccedente tale limite concorre a formare **reddito d'impresa** nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al **valore medio** del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un **coefficiente idoneo** a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sono stabiliti **ogni due anni** con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lk4mq>

Per scaricare il testo del decreto 20 aprile 2006 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lsf66>

12. MARCHE DA BOLLO - In arrivo una nuova veste grafica dei contrassegni - I vecchi contrassegni potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte

Con **provvedimento direttoriale 12 gennaio 2015, n. 2556**, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 15 gennaio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la **nuova veste grafica per i contrassegni** per la riscossione dell'**imposta di bollo**, del **contributo unificato** e del **contributo amministrativo** per il rilascio del **passaporto**.

In particolare, il provvedimento modifica le caratteristiche delle etichette per la stampa dei contrassegni, per introdurvi **ulteriori elementi di sicurezza**.

Le etichette, realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno la stessa forma e dimensione (55 x 40 mm) di quelle emesse fin ora; cambia, invece, il colore del fondo che diventa **celeste al posto dell'attuale verde**, per via dei nuovi inchiostri dotati di maggiori caratteristiche di sicurezza che ne ostacolano l'alterazione e la falsificazione.

Le etichette con la vecchia grafica potranno essere utilizzate dai tabaccai per emettere i contrassegni **fino all'esaurimento delle scorte**.

Restano invariate, infine, le modalità d'uso dei contrassegni e le caratteristiche del sistema informatico per di emissione, definite dal precedente provvedimento del 5 maggio 2005.

Per scaricare il testo del provvedimento n. 2556/2015 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lsf66>

Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2015 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lzpww>

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

1) D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 184: Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente. (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lsfhv>

2) D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195: Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lsfpy>

3) D.M. 29 dicembre 2014: Modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Inserimento della Repubblica di San Marino nella cosiddetta «white list». (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lsfxj>

4) D.P.C.M. 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lxvky>

5) D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198: Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29m1gev>

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

1) Regolamento (UE) 2015/28 della Commissione del 17 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 8 e i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 5/1 del 9 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0001&from=IT

2) Regolamento (UE) 2015/29 della Commissione del 17 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 5/11 del 9 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0029&from=IT>